Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 9 gennaio 1967

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 18 *ottobre* 1966
registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1966
registro n. 69 *Esercito, foglio n.* 50

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare già conferite « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

MEDAGLIA D'ARGENTO

HAMED Sciamalà, ex B. basci XXVII Battaglione coloniale. — « Comandante di buluc fucilieri, ricevuto ordine dal proprio ufficiale di portarsi su di una posizione seriamente minacciata dal nemico, eseguiva il compito con impetuoso slancio. Ferito gravemente alla testa da una scheggia di bomba, non abbandonava la posizione. Ferito nuovamente alla coscia afferrava il fucile mitragliatore e con precise raffiche riusciva a tenere a distanza il nemico, infliggendogli notevoli perdite ». — Anguavà (Gondar), 17 maggio 1941.

CROCE AL VALOR MILITARE

PINNA Giuseppe, nato a Borore (Nuoro) il 22 luglio 1897, maresciallo maggiore Gruppo Carabinieri di Gondar. — Combattente della grande guerra 1915-1918, già distintosi in A.O.I. a comandi territoriali in zone infestate dalla ribellione, per alto spirito di sacrificio, dedizione completa al dovere, capacità organizzativa ed animatrice, attività, zelo e sprezzo del pericolo. Durante l'attuale conflitto, incaricato, a sua insistenza, della sorveglianza di tutti i posti di blocco e dei servizi di squadriglia operanti nella giurisdizione del gruppo, confermava le sue preclari doti, eseguendo, giornalmente, rischiose ispezioni e spesso capeggiando perlustrazioni fino ai capisaldi avanzati, attraverso zone insidiate e continuamente battute del nemico. Durante numerosi bombardamenti e mitragliamenti aerei di Gondar, pur persistendo l'offensiva avversaria, incurante del pericolo, è accorso, sempre fra i primi, nelle località colpite in soccorso dei feriti ed a salvaguardia dei beni. — Gondar, giugno 1940-ottobre 1941.

(10393)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 novembre 1966, n. 1176.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia sugli autotrasporti di viaggiatori e di merci, concluso a Belgrado il 27 luglio 1960, e degli Scambi di Note effettuati a Belgrado l'8-19 dicembre 1961, il 4-5 dicembre 1962 ed il 28 gennaio 1964 recanti modifiche all'Accordo stesso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia sugli autotrasporti di viaggiatori e di merci, concluso a Belgrado il 27 luglio 1960, e gli Scambi di Note effettuati a Belgrado l'8-19 dicembre 1961, il 4-5 dicembre 1962 ed il 28 gennaio 1964 recanti modifiche all'Accordo stesso.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e agli Scambi di Note di cui al precedente articolo a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità all'articolo 40 dell'Accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 1966

SARAGAT

MORO — FANFANI — PRETI — SCALFARO — SPAGNOLLI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

ALLEGATO

Accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia sugli autotrasporti di viaggiatori e di merci.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE FEDERALE DI JUGOSLAVIA, desiderosi di regolare gli autotrasporti di viaggiatori e merci ed il transito attraverso i rispettivi territori con veicoli commerciali, si sono accordati su quanto appresso:

I. — TRASPORTO DI VIAGGIATORI

Autolinee regolari fra i due Paesi

Articolo 1.

E' considerata autolinea regolare, agli effetti del presente Accordo, un autoservizio viaggiatori effettuato su un itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti e previamente pubblicati.

Tale servizio è autorizzato a depositare e a prendere viaggiatori ai capilinea e nelle altre località fissate dallo orario.

I veicoli con i quali è esercitato tale servizio debbono soddisfare alle necessità normali del traffico.

I veicoli debbono accettare ai fini del trasporto qualsiasi viaggiatore che si presenti ai punti di partenza o in altri punti di fermata od eventualmente stabiliti purchè vi siano dei posti liberi.

Articolo 2.

Le autolinee regolari fra i due Paesi sono istituite di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti contraenti direttamente oppure sulla base delle decisioni della Commissione Mista prevista dall'articolo 38 del presente Accordo.

Articolo 3.

Il servizio di trasporto viaggiatori sulle autolinee regolari è attivato in base ad apposita concessione.

Le autolinee non debbono essere dirette ad assolvere necessità già assicurate soddisfacentemente dai servizi ferroviari e stradali già esistenti.

La concessione è rilasciata dalle Autorità competenti delle Parti contraenti, ognuna per la parte di percorso che si sviluppa sul proprio territorio e sulla base della reciprocità, salvo diverse intese fra le Autorità medesime.

La durata della concessione è fissata di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti contraenti.

La concessione è accordata all'impresa per l'espletamento del servizio su un determinato itinerario in base ad una domanda presentata dalla stessa impresa alla Autorità competente della Parte contraente nel cui territorio la stessa impresa ha sede.

La domanda deve contenere l'itinerario, l'orario per l'intero anno, l'indicazione delle tariffe determinate sulla base di quelle stabilite di comune accordo dagli Organi competenti delle Parti contraenti, la descrizione del veicolo da utilizzare e, se del caso, tutte le altre indicazioni utili eventualmente richieste dalle Autorità competenti delle Parti contraenti. La domanda deve essere accompagnata da una planimetria del percorso proposto con indicazione delle fermate e del chilometraggio.

L'Autorità competente di una delle Parti contraenti trasmette a quella dell'altra Parte le domande ammesse accompagnate da tutta la documentazione richiesta e dall'atto di concessione che permette di eseguire il trasporto sul percorso nel proprio territorio.

Articolo 4.

Le imprese non possono effettuare servizio locale di viaggiatori nel territorio dell'altra Parte contraente, salvo diverse intese tra le Autorità competenti.

Autolinee regolari in transito

Articolo 5.

E' considerata autolinea regolare in transito, agli effetti del presente Accordo, un autoservizio in partenza dal territorio di una delle Parti contraenti che attraversa il territorio dell'altra parte con destinazione un terzo paese senza che alcun passeggero sia preso o deposto nell'attraversare il territorio dell'altra parte.

Articolo 6.

L'autolinea regolare in transito deve rispondere alle seguenti condizioni:

il servizio deve avere carattere turistico;

ogni viaggio di andata o ritorno deve effettuare almeno tre tappe giornaliere;

al fine di evitare ingiustificate sovrapposizioni la autolinea non deve essere diretta ad assolvere necessità già assicurate soddisfacentemente dai servizi ferroviari o stradali già esistenti.

L'istituzione di linee regolari in transito che non rispondono a tutte le condizioni previste al comma precedente è soggetta a preventive intese fra le Autorità competenti delle Parti contraenti.

Articolo 7.

Il servizio delle autolinee in transito di cui all'articolo 6 è consentito in base ad autorizzazione.

L'autorizzazione è accordata alle imprese in base a domanda da loro diretta alle Autorità competenti della Parte contraente nel cui territorio le imprese stesse hanno sede.

La domanda deve contenere i motivi dell'istituzione del servizio (quando si tratta di servizio la cui istituzione non richieda le preventive intese fra le Autorità competenti delle Parti contraenti, di cui al secondo comma dell'articolo precedente), l'itinerario, l'orario, le tariffe di trasporto, la descrizione del veicolo da utilizzare e, se del caso, le altre indicazioni utili stabilite di comune accordo fra le Autorità competenti delle Parti contraenti. La domanda deve essere accompagnata da una planimetria del percorso proposto.

L'Autorità competente di una delle Parti contraenti trasmette a quella dell'altra Parte le domande ammesse munite di tutti gli elementi richiesti e dalla raccomandazione ad accordare la richiesta autorizzazione, quando si tratta di servizio che non richiede per la sua istituzione preventive intese fra le Parti contraenti.

Servizio di « navette »

Articolo 8.

Per servizio di navette si intende, agli effetti del presente Accordo, il servizio organizzato per trasportare dallo stesso luogo di partenza ad uno stesso luogo di soggiorno, di vacanze o di interesse turistico dei viaggiatori preventivamente costituiti in gruppi secondo la durata del soggiorno previsto e per riportare ciascun gruppo allo stesso luogo di partenza con un ulteriore viaggio al termine del periodo previsto. I viaggiatori che hanno effettuato insieme il viaggio fino al luogo di vacanze o di soggiorno turistico debbono effettuare insieme il viaggio di ritorno salvo diverse intese fra le Autorità competenti delle Parti contraenti.

Solo i viaggi effettivi di andata e di ritorno fanno parte del servizio di navette dovendosi effettuare a vuoto il primo viaggio di ritorno e l'ultimo di andata.

Articolo 9.

Per effettuare un servizio di navette fra due località di cui una è situata nel territorio di una Parte contraente e l'altra nel territorio dell'altra Parte contraente, è necessario ottenere l'autorizzazione delle due Parti contraenti.

L'autorizzazione è accordata alle imprese sulla base di una domanda indirizzata all'Autorità competente della Parte contraente sul cui territorio l'impresa ha sede.

La domanda deve indicare la finalità del servizio, lo itinerario, il numero dei viaggi a navette, le date dei viaggi stessi, il numero dei viaggiatori in totale e per ciascun viaggio, la descrizione dei veicoli da utilizzare e tutte quelle altre indicazioni richieste di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti contraenti.

Al fine del rilascio dell'autorizzazione corrispondente l'Autorità competente della Parte contraente che ha ricevuto le domande trasmette all'Autorità competente dell'altra Parte le domande ammesse accompagnate dalla documentazione prescritta nonchè dall'autorizzazione che permette di effettuare il richiesto trasporto sul proprio territorio. L'Autorità competente dell'altra Parte comunicherà le proprie decisioni nel più breve tempo possibile.

Servizi occasionali di autobus

Articolo 10.

E' considerato servizio occasionale di autobus, agli effetti del presente Accordo, il trasporto di viaggiatori effettuato secondo una delle seguenti formule:

a) trasporto a bordo dello stesso veicolo delle stesse persone durante tutto un itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo;

b) trasporto a bordo di uno stesso veicolo delle stesse persone quando il percorso ha il suo punto di partenza in un posto marittimo o aereo del Paese di immatricolazione del veicolo e il suo punto di arrivo in un porto marittimo od aereo sul territorio dell'altro Paese ed il veicolo deve ritornare:

a vuoto;

con viaggiatori arrivati per battello o per aereo nel porto o aeroporto dove sono stati depositati all'andata i primi viaggiatori e che debbono continuare il viaggio per battello o per aereo partendo da un altro porto o aeroporto sul territorio del Paese di immatricolazione del veicolo;

con viaggiatori arrivati per battello o per aereo in un porto o aeroporto dello stesso Paese in cui si trova il porto od aeroporto dove sono stati depositati all'andata i primi viaggiatori e che debbono continuare il viaggio partendo per battello o per aereo da un altro porto od aeroporto sul territorio del Paese di immatricolazione del veicolo;

c) servizio effettuato con veicolo a vuoto sul territorio dell'altra Parte contraente, in base ad accordo preventivamente concluso per ricevere comitive turistiche e trasportarle nel Paese di immatricolazione.

Articolo 11.

I trasporti previsti alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 10 sono effettuati senza alcuna autorizzazione.

Nel caso previsto alla lettera *c*) dello stesso articolo, l'Autorità competente del Paese in cui ha sede l'impresa che deve effettuare il servizio dovrà chiedere l'autorizzazione dell'altra Parte contraente le cui Autorità competenti si impegnano a decidere con benevolenza in proposito con la massima urgenza.

Quando i servizi di cui al precedente comma comportano più viaggi in tempi successivi sarà tenuto partico-

larmente conto delle intese tra i vettori dei due Paesi dirette a stabilire una cooperazione per l'effettuazione di tali trasporti.

Altri servizi di autobus

Articolo 12.

Per tutti gli altri servizi di autobus non previsti negli articoli precedenti è necessario ottenere preventivamente per ogni singolo caso una autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altra Parte contraente.

L'autorizzazione è rilasciata alle imprese in base ad una domanda indirizzata da queste all'Autorità competente della Parte contraente del Paese in cui l'impresa stessa ha sede.

Detta domanda deve contenere la destinazione del viaggio, l'itinerario, la finalità del viaggio stesso, la descrizione del veicolo da utilizzare e tutte le altre indicazioni che saranno richieste di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti contraenti.

L'Autorità competente di una delle Parti contraenti trasmette le domande ammesse all'Autorità competente dell'altra Parte contraente al fine di ottenere la relativa autorizzazione accompagnandole con tutta la documentazione richiesta e con l'autorizzazione ad effettuare il trasporto sul proprio territorio.

Articolo 13.

Fermo restando quanto disposto dagli articoli 5, 6 e 7 per le linee regolari, i trasporti in transito, diversi dai servizi occasionali previsti dalle lettere *a*) e *b*) dello articolo 10 ed eseguite a mezzo dei veicoli commerciali adibiti al trasporto di viaggiatori e capaci di più di otto posti a sedere oltre quello del conducente, sono soggetti ad autorizzazione.

L'autorizzazione è accordata alle imprese in base a domanda diretta alle Autorità competenti della Parte contraente nel cui territorio hanno sede e da queste saranno trasmesse alle Autorità dell'altra Parte contraente.

I trasporti di cui agli articoli 10 e 12 nonchè quelli di cui al presente articolo non possono assumere il carattere di autolinea regolare.

Articolo 14.

Sono esclusi dal presente Accordo i trasporti di viaggiatori che si effettuano in zone per le quali esistano particolari accordi, salvo il caso in cui le clausole del presente Accordo siano più favorevoli.

II. — TRASPORTO DI MERCI

Trasporti fra i due Paesi e trasporti in transito

Articolo 15.

L'impresa che effettua il trasporto di merci ed avente la sede sociale nel territorio di una delle Parti contraenti deve essere munita per i trasporti tra i due Paesi e per quelli in transito di una autorizzazione rilasciata dalla Autorità competente dell'altro Paese.

Per merce, ai sensi del presente Accordo, si intende ogni bene o carico di qualsiasi natura.

Articolo 16.

Non sono soggetti all'autorizzazione prevista nell'articolo precedente:

a) i trasporti funebri;

b) i trasporti di materiale destinato alle esposizioni;

c) i trasporti di cavalli e veicoli da corsa e di tutte le attrezzature destinate a manifestazioni sportive;

d) i trasporti del materiale e delle decorazioni teatrali;

e) i veicoli attrezzati per riprese radiotelevisive e cinematografiche;

f) i trasporti per trasloco di mobili e masserizie.

Articolo 17.

Le autorizzazioni ad effettuare il trasporto di merci vengono rilasciate soltanto per viaggi singoli ed il trasporto eseguito con rimorchio è considerato quale viaggio a parte.

Le Autorità competenti delle Parti contraenti determinano di comune accordo e su basi di reciprocità il numero delle autorizzazioni al trasporto internazionale da rilasciare ogni anno, valevoli distintamente per trasporti da effettuarsi in partenza e con destinazione nelle zone di frontiera e per trasporti per tutto il restante territorio dell'altro Paese, ivi comprese le autorizzazioni relative al transito.

Articolo 18.

Le autorizzazioni vengono rilasciate in conformità ad un modello concordato fra le Autorità competenti delle Parti contraenti direttamente oppure sulla base delle decisioni della Commissione Mista.

Ciascuna delle Parti contraenti rimette all'altra Parte le autorizzazioni in bianco, debitamente firmate e nel numero convenuto.

Gli organi competenti si scambiano ogni tre mesi le copie delle autorizzazioni rilasciate.

Articolo 19.

Non è permesso assumere sul territorio dell'altra Parte contraente il carico di merci che debbono essere scaricate sul territorio della medesima altra parte.

E' altresì vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti effettuare trasporti tra l'altro Paese contraente ed un paese terzo, salvo apposita autorizzazione speciale dell'altra Parte.

Articolo 20.

Il trasporto di merci nel viaggio di ritorno non è soggetto ad autorizzazione.

III. — DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Requisiti delle imprese

Articolo 21.

Le imprese debbono possedere la capacità tecnica, commerciale e professionale necessaria per eseguire in modo soddisfacente il trasporto internazionale. Il vettore deve impiegare personale sufficientemente esperto e qualificato.

Requisiti tecnici del veicolo

Articolo 22.

Il trasporto internazionale di viaggiatori, ai sensi del presente Accordo, deve essere eseguito soltanto con veicoli che assicurino la comodità e la sicurezza dei viaggiatori.

Articolo 23.

Il trasporto internazionale di merci, ai sensi del presente Accordo, deve essere eseguito soltanto con veicoli idonei al trasporto stesso e mantenuti in buono stato di efficienza.

Documenti di circolazione e di guida

Articolo 24.

Ogni autoveicolo deve essere munito del documento nazionale di circolazione contenente il numero di immatricolazione, il nome o la marca del costruttore dell'autoveicolo, i numeri del motore e del telaio, il numero dei posti viaggiatori o la portata utile, il nome e l'indirizzo del proprietario.

Articolo 25.

Ogni conducente deve essere in possesso della patente di guida nazionale o internazionale.

Documenti necessari per effettuare i trasporti

Articolo 26.

Ogni autoveicolo deve essere munito di un documento in duplice copia nel quale devono essere registrati da persona idonea tutti i dati che permettano di stabilire il servizio effettuato sul territorio dell'altra Parte contraente espresso in viaggiatori-chilometro o in tonnellate-chilometro. Una di queste copie sarà lasciata alla dogana di uscita.

Articolo 27.

Per il trasporto di viaggiatori in servizio internazionale di linea, ai termini del presente Accordo, sono rilasciati biglietti di viaggio secondo modelli stabiliti di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti contraenti.

Articolo 28.

I biglietti di viaggio sono pagati nella moneta della Parte contraente nel territorio della quale essi sono rilasciati.

Analogamente potranno essere pagati i biglietti di andata e ritorno qualora le Autorità competenti delle Parti contraenti ne autorizzino il rilascio.

Articolo 29.

Durante il trasporto dei viaggiatori e delle merci eseguito secondo il presente Accordo, i trasportatori dovranno essere in possesso dei seguenti documenti:

a) per il trasporto dei viaggiatori: l'atto di concessione o di autorizzazione o la loro copia o fotocopia debitamente autenticate (nel caso in cui ne sia previsto il rilascio) e un foglio di viaggio il cui modello sarà concordato dalle Autorità competenti delle Parti contraenti o direttamente oppure sulla base delle decisioni della Commissione Mista;

b) per il trasporto delle merci: l'autorizzazione prevista dal presente Accordo o la sua copia o fotocopia debitamente autenticata.

Articolo 30.

Le modalità per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, per la tenuta dei registri e per la rilevazione dei dati statistici da scambiare fra le Autorità competenti, sono fissate di comune accordo dai rispettivi organi delle Parti contraenti.

Assicurazione

Articolo 31.

Tutte le imprese che effettuano il trasporto internazionale di viaggiatori e di merci debbono impiegare solamente autoveicoli coperti da una polizza di assicurazione, valevole nei due Paesi, contro i rischi di responsabilità civile verso i terzi e verso i viaggiatori trasportati.

L'ammontare delle somme massimali fissate dalla polizza di assicurazione deve corrispondere a quello prescritto nel territorio della Parte contraente in cui esso è più elevato.

Passaporti

Articolo 32.

Il personale impiegato nei veicoli a mezzo dei quali si effettua il trasporto ai termini del presente Accordo passa nel territorio dell'altra Parte contraente munito di un passaporto ordinario.

Il visto è rilasciato con una procedura accelerata e per una durata da un minimo di tre mesi fino ad un anno e per più viaggi.

Rispetto delle leggi nazionali

Articolo 33.

I trasportatori e il personale impiegato nei veicoli a mezzo dei quali si effettua il trasporto ai termini del presente Accordo sono tenuti a rispettare le norme sulla circolazione e sui trasporti in vigore nel territorio della Parte contraente nel territorio della quale il trasporto è eseguito.

Per le violazioni delle norme di cui al comma precedente si risponde davanti alle Autorità competenti della Parte contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse.

Sanzioni

Articolo 34.

In caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio dell'altra Parte contraente, l'Autorità competente della Parte contraente nel territorio della quale il veicolo è immatricolato deve — su richiesta dell'Autorità competente dell'altra Parte contraente — applicare una delle sanzioni seguenti:

a) avvertimento semplice;

b) avvertimento con diffida che in caso di recidiva si farà luogo all'applicazione delle misure previste dal successivo paragrafo *c*);

c) nel trasporto delle merci: ritiro a titolo temporaneo o definitivo della autorizzazione;

nel trasporto dei viaggiatori: una delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti nel Paese del trasportatore.

Trasferimenti valutari

Articolo 35.

I trasferimenti valutari derivanti dal presente Accordo vengono effettuati in conformità delle disposizioni vigenti tra i due Paesi in materia di pagamenti.

Regime fiscale

Articolo 36.

Le imprese la cui sede si trova nel territorio di una delle Parti contraenti che effettuano il trasporto delle merci secondo le clausole del presente Accordo, sono tenute al pagamento delle tasse sui veicoli e sui trasporti effettuati nel territorio dell'altra Parte contraente stabilite nell'Allegato n. 1 che forma parte integrante del presente Accordo.

Le imprese la cui sede si trova nella zona di frontiera indicata nell'Allegato n. 2, che forma parte integrante del presente Accordo, e che effettuano il trasporto delle merci nella zona stessa secondo le clausole del presente Accordo, sono esenti, sulla base della reciprocità, dalle tasse sui veicoli e sui trasporti effettuati.

Le imprese la cui sede si trova nel territorio di una delle Parti contraenti e che effettuano il trasporto dei viaggiatori secondo le clausole del presente Accordo sono tenute al pagamento delle tasse sui veicoli e sui trasporti effettuati sul territorio dell'altra Parte contraente secondo le leggi nazionali in vigore in tale territorio.

Commissione Mista

Articolo 37.

Tutte le questioni riferentisi all'applicazione del presente Accordo saranno regolate d'intesa fra le Autorità competenti delle Parti contraenti.

Articolo 38.

Allo scopo di decidere su determinate questioni poste preventivamente dalle Autorità competenti nonchè su quelle rimaste insolute nei loro contatti diretti, è istituita una Commissione Mista composta da rappresentanti delle Autorità competenti delle Parti contraenti la quale si riunisce su domanda di una delle Parti contraenti. Le decisioni di detta Commissione saranno sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti delle Parti contraenti.

Procedura doganale

Articolo 39.

Per quanto riguarda la procedura doganale, nel caso in cui il trasportatore desideri utilizzare per il carico le facilitazioni del sistema di « carnet T. I. R. » le Parti contraenti convengono di osservare completamente le disposizioni dell'Accordo relativo all'applicazione provvisoria dei progetti di convenzione internazionale doganale per il turismo, sui veicoli stradali commerciali e sul trasporto internazionale delle merci su strada (Convenzione T. I. R.) datato a Ginevra il 16 giugno 1949 così come modificato dal Protocollo addizionale del 28 novembre 1952.

Nel caso che le Parti contraenti ratificassero in seguito la Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea dei veicoli stradali commerciali (Ginevra 1956) e la Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale delle merci in regime di « carnet T. I. R. » (Ginevra 1959) si intende che le disposizioni di tali convenzioni saranno applicate nelle relazioni tra le due Parti contraenti per quello che riguarda il trattamento doganale da accordare alle merci ed ai veicoli trasportati commercialmente su strada.

Clausole finali

Articolo 40.

Il presente Accordo sarà soggetto a ratifica da parte dei due Paesi contraenti ed entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Il presente Accordo sarà valido per un anno a decorrere dalla sua entrata in vigore e sarà prorogato automaticamente di anno in anno se almeno una delle Parti contraenti non lo denunci prima di tre mesi dalla scadenza.

FATTO in Belgrado il 27 luglio 1960, in quattro esemplari, due in lingua italiana e due in lingua serbo-croata, facenti tutti egualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Federale di Jugoslavia
B. BOGOVAC

Per il Governo della Repubblica Italiana
Alberto BERIO

ALLEGATO N. 1

Tasse su autoveicoli per trasporto di merci

Portata del veicolo	Tassa annuale			
	Autocarri		Rimorchi	
I	Lire II	Dinari III	Lire IV	Dinari V
Fino a 4 quintali . . .	7.500	3.600	8.250	3.960
Da oltre 4 fino 8 quintali	10.500	5.040	11.550	5.544
» 8 » 10 »	13.500	6.480	14.850	7.128
» 10 » 15 »	18.000	8.640	19.800	9.504
» 15 » 20 »	25.500	12.240	27.900	13.392
» 20 » 25 »	33.000	15.840	36.000	17.280
» 25 » 30 »	40.500	19.440	44.400	21.312
» 30 » 35 »	48.000	23.040	52.800	25.344
» 35 » 40 »	55.500	26.640	60.900	29.232
» 40 » 45 »	63.000	30.240	69.000	33.120
» 45 » 50 »	70.500	33.840	77.400	37.152
» 50 » 60 »	78.000	37.440	85.800	41.184
» 60 » 70 »	87.000	41.760	95.700	45.936
» 70 » 80 »	96.000	46.080	105.000	50.400
» 80 » 90 »	108.000	51.840	118.500	56.880
» 90 » 100 »	123.000	59.040	135.000	64.800
» 100 » 110 »	138.000	66.240	150.000	72.000
oltre 110 quintali . . .	157.500	75.360	171.000	82.080

Le tasse annuali, sopraindicate, sono state fissate in base al cambio ufficiale.

Note — 1) La tassa sopraindicata si può corrispondere:

a) ad anno solare;
b) a quadrimestre;
c) a bimestre;
d) ogni 10 giorni di soggiorno o frazione di essi.

Per il pagamento di cui alla lettera *a*) deve essere corrisposto l'importo della tassa annuale.

Per il pagamento di cui alla lettera *b*) è dovuto 1/3 della tassa annuale.

Per il pagamento di cui alla lettera *c*) è dovuto 1/6 della tassa annuale.

Per il pagamento di cui alla lettera *d*) è dovuto 1/36 della tassa annuale per ogni 10 giorni - o frazione di essi - di soggiorno del veicolo.

I trasportatori delle due Parti possono scegliere uno dei modi di pagamento della tassa di cui alle suindicate lettere.

2) Le tasse espresse in lire (col. II e IV) si applicano agli autotrasporti effettuati in Italia dalle imprese jugoslave; quelle espresse in dinari (col. III e V) si applicano agli autotrasporti effettuati in Jugoslavia dalle imprese italiane.

ALLEGATO N. 2

ELENCO DEI COMUNI DELLA ZONA DI FRONTIERA DI CUI AL 2° COMMA DELL'ARTICOLO 36 DEL PRESENTE ACCORDO

1. Comune di Trieste;
2. Comune di Muggia;
3. Comune di San Dorligo della Valle;
4. Comune di Monrupino;
5. Comune di Sgonico;
6. Comune di Duino-Aurisina.

Distretto di Capodistria

1. Comune di Capodistria;
2. Comune di Capodistria (dintorni);
3. Comune di Isola;
4. Comune di Pirano;
5. Comune di Portorose;
6. Comune di Sicciole;
7. Comune di Villa Decani;
8. Comune di Monte di Capodistria;
9. Comune di Maresego (solo il comune catastale di Maresego e il villaggio di Loparo del comune catastale di Truscolo).

Distretto di Buie

1. Comune di Umago;
2. Comune di Verteneglio (comprendente i comuni catastali di Verteneglio e di Villanova);
3. Comune di Cittanova;
4. Comune di Buie (solo il comune catastale di Buie, il comune catastale di Tribano, il comune catastale di Castelvenere e il comune catastale di Carsetta);
5. Comune di Momiano (solo comune catastale di Momiano e il comune catastale di Merischie).

Distretto di Sesana

1. Comune di Comeno;
2. Comune di S. Daniele del Carso;
3. Comune di Duttogliano;
4. Comune di Sesana;
5. Comune di Divaccia;
6. Comune di Erpelle;
7. Comune di S. Sergio;
8. Comune di Senosecchia (solo i comuni catastali di Senosecchia, Villabassa, Gabria, Potocce di Villabassa, Sinadole);
9. Comune di Matteria (solo i comuni catastali di Bresovizza - Marenzi, Gradischie, Coticcina, Marcossina, Matteria, Slivia di Castelnuovo, Artuise);
10. Comune di Cave Auremiane (solo i comuni catastali di Barca, Famie, Avremo di Sopra, Villa Mislice, Nigrignano, Scoffe, Varea, Vattoglie, Cave Auremiane);
11. Comune di Piedimonte del Taiano (solo i comuni catastali di Cernotti, Popecchio, Sassetto);
12. Comune di Gradischie (solo i comuni catastali di Covedo, S. Antonio).

Distretto di Nuova Gorizia

1. Comune di Castagnevizza.

N. 91169/6

SCAMBIO DI NOTE TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA PER LA MODIFICA DELL'ALLEGATO N. 1 DELL'ACCORDO SUGLI AUTOTRASPORTATORI DI VIAGGIATORI E MERCI DEL 27 LUGLIO 1960.

Državni sekretarijat za inostrane poslove izražava svoje poštovanje Ambasadi Italije i, u vezi Sporazuma o regulisanju drumskog prevoza putnika i robe izmedju Jugoslavije i Italije od 27. jula 1960, Beograd, ima čast da potseti Ambasadu da je u Jugoslaviji sprovedena opsežna devizna reforma i da je počev od 1. januara 1961. godine zaveden novi opšti obračunski kurs dolara prema dinaru, tj. Din. 750. za 1 američki dolar (« Službeni list FNRJ », No 2 i No 10 iz 1961. godine).

S obzirom na gore izloženo jugoslovenska Vlada predlaže italijanskoj Vladi da se novi Prilog 1 uz Sporazum o drumskom saobraćaju izmeni i da glasi ovako:

Prilog br. 1

Takse na drumska motorna vozila za prevoz robe

Nosivost vozila	Godisnja taksa			
	za vucno vozilo		za prikolicn	
I	Lira ital. II	Dinara III	Lira ital. IV	Dinara V
Do 400 kgr .	7.500	9.000	8.250	9.900
Preko 400 do 800 » .	10.500	12.600	11.550	13.860
» 800 » 1000 » .	13.500	16.200	14.850	17.820
» 1000 » 1500 » .	18.000	21.600	19.800	23.760
» 1500 » 2000 » .	25.500	30.600	27.900	33.480
» 2000 » 2500 » .	33.000	39.600	36.000	43.200
» 2500 » 3000 » .	40.500	48.600	44.400	53.280
» 3000 » 3500 » .	48.000	57.600	52.800	63.360
» 3500 » 4000 » .	55.500	66.600	60.900	73.080
» 4000 » 4500 » .	63.000	75.600	69.000	82.800
» 4500 » 5000 » .	70.500	84.600	77.400	92.880
» 5000 » 6000 » .	78.000	93.600	85.800	102.960
» 6000 » 7000 » .	87.000	104.400	95.700	114.840
» 7000 » 8000 » .	96.000	115.200	105.000	126.000
» 8000 » 9000 » .	108.000	129.600	118.500	142.200
» 9000 » 10000 » .	123.000	147.600	135.000	162.000
» 10000 » 11000 » .	138.000	165.600	150.000	180.000
Preko do 11000 kgr .	157.500	188.400	171·000	205.200

Napomena: 1. Ove takse plaćaju se:

a) za celu kalendarsku godinu,
b) za period od 4 kalendarska meseca,
c) za period od 2 kalendarska meseca,
d) za period od 10 dana.

U slučaju pod *a*) plaća se puna odgovarajuća godišnja taksa po ovoj tabeli.

U slučaju pod *b*) plaća se jedna trećina odgovarajuće godišnje takse.

U slučaju pod *c*) plaća se jedna šestina odgovarajuće godišnje takse.

U slučaju pod *d*) plaća se jedna tridesetšestina odgovarajuće godišnje takse i to za svaki vremenski period od punih 10 dana i za period manji od 10 dana.

Transporteri obeju Strana ugovornica mogu - prema sopstvenom izboru - plaćati takse za ma koji od vremenskih perioda koji su u ovoj tački označeni pod *a*) do *d*).

2. Takse označene u lirama (kolona II i IV) primenjuju se na transport izvršen u Italiji od strane jugoslovenskih prevoznika, a takse označene u dinarima (kolona III i V) na transport izvršen u Jugoslaviji od strane italijanskih prevoznika

Ova Nota i potvrdni odgovor Ambasade smatraće se kao Sporazum izmedju naših dveju Vlada da je stari Prilog 1 uz rečeni Sporazum prestao da važi a da je ovde citirani Priloy 1 stupio na snagu 1. januara 1962. godine. Državni sekretarijat za inostrane poslove koristi i ovu priliku da Italijanskoj Ambasadi ponovi izraze svoga poštovanja.

Beograd, 8. decembar 1961. godine.

Italijanskoj Ambasadi
BEOGRAD

AMBASCIATA D'ITALIA

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Segretariato di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia ed ha l'onore di riferirsi alla Nota N. 91169/6 dell'8 dicembre 1961 avente il seguente tenore:

« Il Segretariato di Stato per gli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia e, in relazione all'Accordo tra la Jugoslavia e l'Italia sugli autotrasporti di passeggeri e merci, firmato a Belgrado il 27 luglio 1960, ha l'onore di ricordare all'Ambasciata che in Jugoslavia è stata attuata una ampia riforma valutaria e che a partire dal 1° gennaio 1961 è stato introdotto il nuovo corso di calcolo generale del dollaro nei confronti del dinaro, ossia dinari 750 per un dollaro americano (« Gazzetta Ufficiale FNRJ » N. 2 e N. 10 1961).

Tenuto conto di ciò, il Governo jugoslavo propone al Governo italiano che l'Allegato 1 dell'Accordo sugli autotrasporti stradali venga modificato ed abbia il seguente tenore:

Tasse su autoveicoli per trasporto di merci

Portata del veicolo	Tassa annuale			
	Autocarri		Rimorchi	
	Lire	Dinari	Lire	Dinar
I	II	III	IV	V
Fino a 4 quintali . . .	7.500	9.000	8.250	9.900
Da oltre 4 fino 8 quintali	10.500	12.600	11.550	13.860
» 8 » 10 »	13.500	16.200	14.850	17.820
» 10 » 15 »	18.000	21.600	19.800	23.760
» 15 » 20 »	25.500	30.600	27.900	33.480
» 20 » 25 »	33.000	39.600	36.000	43.200
» 25 » 30 »	40.500	48.600	44.400	53.280
» 30 » 35 »	48.000	57.600	52.800	63.360
» 35 » 40 »	55.500	66.600	60.900	73.080
» 40 » 45 »	63.000	75.600	69.000	82.800
» 45 » 50 »	70.500	84.600	77.400	92.880
» 50 » 60 »	78.000	93.600	85.800	102.960
» 60 » 70 »	87.000	104.400	95.700	114.840
» 70 » 80 »	96.000	115.200	105.000	126.000
» 80 » 90 »	108.000	129.600	118.500	142.200
» 90 » 100 »	123.000	147.600	135.000	162.000
» 100 » 110 »	138.000	165.600	150.000	180.000
oltre 110 quintali . . .	157.500	188.400	171.000	205.200

Note: 1) La tassa sopra indicata si può corrispondere:

a) ad anno solare;
b) a quadrimestre;
c) a bimestre;
d) ogni 10 giorni di soggiorno o frazione di essi.

Per il pagamento di cui alla lettera *a*) deve essere corrisposto l'importo della tassa annuale.

Per il pagamento di cui alla lettera *b*) è dovuto 1/3 della tassa annuale.

Per il pagamento di cui alla lettera *c*) è dovuto 1/6 della tassa annuale.

Per il pagamento di cui alla lettera *d*) è dovuto 1/36 della tassa annuale per ogni 10 giorni - o frazione di essi - di soggiorno del veicolo.

I trasportatori delle due Parti possono scegliere uno dei modi di pagamento della tassa di cui alle suindicate lettere.

2) Le tasse espresse in lire (col. II e IV) si applicano agli autotrasporti effettuati in Italia dalle imprese jugoslave; quelle espresse in dinari (col. III e V) si applicano agli autostrasporti effettuati in Jugoslavia dalle imprese italiane.

Questa nota e la risposta affermativa dell'Ambasciata d'Italia saranno considerate come un accordo intervenuto fra i nostri due Governi, nel senso che, con decorrenza dal primo gennaio 1962, il vecchio Allegato N. 1 all'Accordo italo-jugoslavo sugli autotrasporti di passeggeri e di merci cessa di avere vigore ed è sostituito dall'Allegato N. 1, riportato più sopra ».

L'Ambasciata d'Italia ha l'onore di confermare l'accordo del Governo italiano su quanto precede.

L'Ambasciata d'Italia coglie l'occasione per rinnovare al Segretario di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia i sensi della sua più alta considerazione.

Belgrado, 19 dicembre 1961.

Al Segretariato di Stato per gli Affari Esteri
della Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia
BELGRADO

AMBASCIATA D'ITALIA NUM. 3284

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Segretariato di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia ed ha l'onore di riferirsi al desiderio espresso da ambo le parti di completare l'Allegato n. 2 dell'Accordo sugli autotrasporti di passeggeri e merci firmato a Belgrado il 27 luglio 1960.

L'Ambasciata d'Italia, su istruzioni del suo Governo, propone che l'attuale Allegato n. 2 dell'Accordo su citato venga sostituito con un nuovo Allegato n. 2, contenente l'elenco completo dei Comuni e delle frazioni di Comuni allegato all'Accordo tra la Repubblica d'Italia e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia per il regolamento del traffico di persone nonchè dei trasporti e delle comunicazioni terrestri e marittime tra le aree limitrofe, firmato a Udine il 31 ottobre 1962. Il nuovo Allegato n. 2, unito alla presente Nota, costituirebbe parte integrante dell'Accordo sugli autotrasporti di passeggeri e merci del 27 luglio 1960 e per tutte le località in esso elencate sarebbero applicate le prescrizioni dell'articolo 36, secondo comma dell'Accordo stesso.

L'Ambasciata d'Italia propone che la presente Nota e la risposta con cui il Segretariato di Stato per gli Affari Esteri vorrà confermare l'accordo del Suo Governo su quanto sopra costituiscano un Accordo interstatale per il completamento dell'Allegato n. 2 dell'Accordo di Belgrado del 1960.

L'Ambasciata d'Italia coglie l'occasione per rinnovare al Segretariato di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia i sensi della sua più alta considerazione.

Belgrado, 4 dicembre 1962

Al Segretariato di Stato per gli Affari Esteri
della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia
BELGRADO

No. 91134/5

Državni sekretarijat za inostrane poslove izražava svoje poštovanje italijanskoj Ambasadi i ima čast da potvrdi prijem njene Note No. 3284 od 4. decembra 1962., koja glasi:

« Italijanska Ambasada izražava svoje poštovanje Državnom selkretarijatu za inostrane poslove Federativne Narodne Republike Jugoslavije i ima čast da se osvren na obostrano izraženu želju da se dopuni Prilog 2 uz Sporazum o regulisanju drumskog prevoza putnika i robe, Beograd, 27 jula 1960. godine.

Italijanska Ambasada, prema instrukcijama svoje Vlade, predlaže da se dosadašnji Prilog 2 uz gore rečeni Sporazum zameni novim Prilogom 2, koji sadrži kompletni spisak opština i delova opština priložen uz Sporazum izmedju Republike Italije i Federativne Narodne Republike Jugoslavije o regulisanju prometa lica, kao i kopnenog i pomorskog prevoza i saobraćaja izmedju pograničnih područja, potpisanom u Udinama 31. oktobra 1962. godine. Novi Prilog 2, priložen ovoj Noti, sačinjavao bi sastavni deo Sporazuma o regulisanju drumskog prevoza putnika i robe od 27 jula 1960. godine i za sva mesta u njemu nabrojana primenjivale bi se odredbe člana 36, stav 2 toga Sporazuma.

Italijanska Ambasada predlaže da ova Nota i odgovor Državnog sekretarijata za inostrane poslove, kojim će potvrditi saglasnost svoje Vlade o onom što je gore rečeno, predstavljaju medjudržavni Sporazum o dopuni Priloga 2 uz Beogradski Sporazum iz 1960 godine ».

Državni sekretarijat za inostrane poslove je ovlašćen da potvrdi saglasnost jugoslovenske Vlade sa gore rečenim.

Državni sekretarijat za inostrane poslove koristi i ovu priliku da italijanskoj Ambasadi ponovi izraze svoga dubokog poštovanja.

Beograd, 5. decembar 1962.

Italijanskoj Ambasadi
BEOGRAD

— A —

ALLEGATO N. 2

Elenco dei Comuni dell'area di Trieste nei quali si applicano le disposizioni del presente Accordo (articolo 36, secondo comma).

Area di Trieste	Područie Trsta		
Comuni	Opštine	Frazioni	Naselja
1. - Trieste	Trst	Banne	Bane
		Basovizza	Bazovica
		Contovello	Kontovel
		Grignano	Grinjan
		Gropada	Gropada
		Longera-Cattinara	Lonjer-Kattinara
		Padriciano	Padrič
		Poggioreale del Carso	Opčine na Krasu
		Prosecco	Prosek
		S. Croce	Sv. Kritž
		Trebiciano	Trebče
2. Muggia	Milje	Aquilinia	Žavlje
		Belpoggio	Beloglav
		Cerei	Cereji
		Chiampore	Campore
		Farnei	Farnet
		Noghera	Pod Orehu
		Rabuiese	Rabujež
		S. Barbara	Sv. Barbara
		S. Bartolomeo	Sv. Jernej
		S. Floriano	Sv. Florjan
		S. Rocco	Sv. Rok
		S. Sebastiano	Sv. Sebastijan
		Stramare	Stramar
		Vignano	Vinjan
		Zindis	Zindiš
3. - S. Dorligo della Valle	Dolina	Bagnoli della Rosandra	Boljunec
		Botazzo	Botač
		Caresana	Mačkovlje
		Domio	Domjo
		Draga S. Elia	Draga S. Elija
		Grozzana	Gročana
		Log	Log
		Pese	Pesek
		Prebenico	Prebenik
		S. Antonio in Bosco	Boršt
		S. Giuseppe della Chiusa	Ricmanje
		S. Lorenzo	Jezero
4. - Monrupino	Repentabor	Fernetti	Fernetiči
		Rupingrande	Veliki Repen
		Zolla	Col

Comuni	Opštine	Frazioni	Naselja
5. - Sgonico	Zgonik	Borgo Grotta	Briščiki
		Bristie	Brišče
		Campo Sacro	Božje Polje
		Colludrozza	Koludrovica
		Devincina	Devinščina
		Gabrovizza	Gabrovica
		Rupinpiccolo	Mali Repen
		Sagrado	Zagradec
		Sale	Salež
		Samatorza	Samatroča
		Stazione Prosecco	Proseška postaja
6. - Duino Aurisina	Devin Nabrežina	Ceroglie	Cerovlje
		Duino	Devin
		Malchina	Mavhinje
		Medeazza	Medja vas
		Precenico	Prečnik
		Prepotto	Praprot
		S. Giovanni di Duino	Stivan
		S. Pelagio	Sempolaj
		Sistiana	Sesljan
		Slivia	Slivno
		Ternova Piccola	Trnovica
		Visogliano	Visovlje

— B —

Elenco dei Distretti, Comuni e parte di Comuni delle aree che confinano con l'area di Trieste, nei quali si applicano le norme del presente Accordo (articolo 36, secondo comma).

Distretto di Capodistria	Srez Koper
Comune di Pirano	Opština Piran
Dragogna	Dragoja
Villanova di Dragogna	Nova vas nad Dragonje
Padena	Padna
Parezago	Parecag
Pirano	Piran
Portorose	Portorož
S. Pietro	Raven
S. Bartolomeo	Seča
Sicciole	Sečovlje
Strugnano	Strunjan
Santa Lucia	Lucija
Comune di Isola	Opština Izola
Baredi	Baredi
Marzane	Dobrava
Corte d'Isola	Dvori nad Izolo
Isola d'Istria	Izola
Canela	Jagodje
Loreto-Saledo	Livade
Malio	Malija
S. Giovanni dei Negri	Polje
Cetore	Vinica
Saredo	Sared
Comune di Capodistria	Opština Koper
Ancarano	Ankaran
Babici	Babiči
Barisoni	Barizoni
Betocchi	Bertoki
Bocciai	Bočaji
Bonini	Bonini
Boste	Boršt
Bossamarini	Bošamarin
Brassovizza	Bezovica
Brezec	Brežec pri Podgori
Bric	Brič
Cerei	Cerej
Centora	Čentur
Villa Manzi	Čepki
Cesari	Čezarji
San Sergio	Črni Kal
Cernotti	Černotiče
Villa Decani	Dekani
Dilizi	Dilici
Villadolo	Dol pri Hrastovljah
Figarola	Fijeropa
Gabrovizza d'Istria	Gabrovica pri Črnem Kalu
Gason	Gažon
Gemme	Glem
Gradischie	Gradišče
Grignano	Grinjan
Montetoso	Grintovec
Crevatini	Hrvatini
Cristoglie	Hrastovlje
Elleri	Jelarji
Campel	Kampel
Castel	Kastelec
Capodistria	Koper
Colomban	Kolomban
Costabona	Koštabona
Cociancici	Kocjančiči
Koslovicchi	Koslovići
Carcase	Krkavče
Crinica	Krnica
Covedo	Kubed
Lonche	Loka
Loparo	Lopar
Manzano	Manžan
Maresego	Marezige
Montignano	Montinjan
Ospo	Osp
Plavia	Plavje
Pobegi	Pobegi
Popecchio	Podpeč
Poletici	Poletiči
Paugnano	Pomjan
Popetra	Popetre
Potoc	Potok
Praprocce	Praproče
Premanzano	Premančan
S. Antonio Turchi	Pridvor
Puzzole	Puče
Risano	Rišana
Rosario	Rošar
S. Servolo	Semedela
S. Canziano	Skocjan
Albaro Vescova	Spodnje Škofije
Salara	Salara
Sergassi	Sergaši
Monte di Capodistria	Smarje
Antignano d'Istria	Tinjan
Tribano	Triban
Truscolo	Truške

Vanganello	Vanganel
Zabavie	Zabavlje
Albaro Vescova	Sgornje Škofije
Sanigrado	Zanigrad
Zupancichi	Zupančiči

Comune di Erpelle	Opština Hrpelje
Aurtuise	Artviže
Baccia	Bač pri Materiji
Becca	Beka
Bresovizza Marenzi	Brezovica
Gradischie di Castelnuovo	Gradišče pri Materiji
Gradissizza	Gradičiča
Erpelle	Hrpelje
Hostisina	Hotična
S. Pietro di Madrasso	Klanec pri Kozini
Cosina	Kozina
Marcossina	Markovščina
Matteria	Materija
Micheli	Mihele
Merse	Mrše
Nazire	Nasirec
Occisla	Ocizla
Ostrovica	Ostrovica
Petrigna	Petrinje
Piedimonte del Taiano	Podgorje
Povsane	Povžane
Presenza del Taiano	Prešnica
Roditti	Rodik
Rosizze	Rožice
Scandanessina	Skadanščina
Slivia di Castelnuovo	Slivje
Sloppe	Slope
Tubbiano	Tublje pri Hrpeljah
Locce Grande	Velike Loče
Verpoglie	Vrhpolje
Sassette	Zazid

Comune di Sesana	Opština Sežana
Alber di Sesana	Avber
Barca	Barka
Bettania	Batanija
Bogo	Bogo
Brestovizza di Poverio	Brestovica pri Povirju
Breseci	Brežec pri Divači
Berie di Sesana	Brje pri Koprivi
Cecovini	Čehovini
Cipnje	Čipnje
Danne	Dane pri Divači
Danne di Sesana	Dane pri Sežani
Divaccia	Divača
Dol	Dol pri Vogljah
Dobraule di Tomadio	Dobravlje
Dolanci	Dolanci
Villabassa	Dolenja vas
Delevno di San Giacomo	Dolenje
Duttogliano	Dutovlje
Famie	Famlje
Filippi	Filipčje brdo
Gabria	Gaberšče
Godignano	Godnje
Goregno di Poverio	Gorenje pri Divači
Gorizze del Timavo	Goriče pri Famljah
Gradischie di San Canziano	Gradišče pri Divači
Gracovo brdo	Grahovo brdo
Gradisca di San Giacomo	Gradišče pri Štjaku
Gradigne di Sessana	Gradnje
Grise	Griže
Grassevizza di San Daniele	Hruševica
Giacozze	Jakovče
Cacitti	Kačiče
Casigliano di Sesana	Kazlje
Cobidil di San Gregorio	Kobdilj
Cobolli	Koboli
Codretti	Kodretti
Copriva del Carso	Kopriva
Cossovella	Kosovelje
Coziane	Kozjane
Villa Cargna	Krajna vas
Crepegliano	Kreplje
Croce di Tomadio	Križ
Cartinozza	Krtinovica
Laze	Laže
Lesecce di San Canziano	Ležeče Dolnje
Lesecce Auremiano	Ležeče Gornje
Lipiza	Lipica
Lissiachi	Lisjaki
Corgnale	Lokev
Locavizza di San Daniele	Lukovec
Machnici Comparetti	Mahniči
Mattauno	Matavun
Casali Maizzeni	Majcni
Merciano	Merče
Villa Mislice	Misleče
Mada San Maurizio	Naklo
Villanova di San Giacomo	Nova vas
Orle	Orlek
Otosco	Otošce
Plessiva di Poverio	Plešivica
Pliscovizza della Madonna	Pliskovica
Nigriagno	Podgrad pri Vremah
Villa Podibrese	Podbreže
Pollane	Poljane pri Štjaku
Paniqua	Ponikve
Potocce di Villabasca	Potoče
Poverio	Povir
Prelose di Corgnale	Prelože pri Lokvi
Rassa	Raša
Raune	Ravnje
Rasgori	Razguri
Sinadole	Senadole
Senosecchia	Senožeče
Sella di San Giacomo	Sela
Sella	Sela
Senadolice	Senadolice
Sesana	Sežana
Scoppo	Skopo
S. Canziano	Škocjan
S. Tommaso della Rassa	Štomaž
Seppuglie	Sepulje
Scoffe	Škofije
Santa Maria di Sesana	Smarje pri Sežani
S. Giacomo in Colle	Stjak
S. Daniele del Carso	Štanjel
Storie	Štorje
Tabor	Tabor
Tomadio	Tomaj
Trevisani	Trebižani
Uttoglie	Utovlje
Vares	Vareje
Vattoglie	Batovlje
Vescotti	Večkoti
Dol Grande	Veliki Dol
Foglie Grande	Veliko Polje
Vogliano	Voglje
Monte Urabice	Vrabče
Auremo di Sotto	*Vreme Dolnje*
Auremo di Sopra	Vreme Gornje
Cave Auremiane	Vremski Britof
Vercovliano di Monrupino	Vrhovlje
Zaverco	Zavrehek
Sirie	Žirje

Distretto di Nuova Girizia — Srez Nova Gorica

Comune di Nuova Gorizia	Opština Nova Gorica
Boscomalo	Hudi log
Coritta del Carso	Korita na Krasu
Castagnevizza del Carso	Kostanjevica na Krasu
Lippa di Comeno	Lipa
Novello	Novelo
Selle delle Trincee	Sela na Krasu
Temenica	Temnica
Voisizza di Comeno	Vojščica

Distretto di Pola — Srez Pula

Comune di Buie d'Istria	Opština Buje
Benezani	Benecani
Bibali	Bibali
Bresani	Brešani
Verteneglio	Brtonigla
Busin	Bužin
Zrnzi	Crnci
Dramaz	Dramac

Druscovici	Druškovići
Fatria	Fatrija
Vernetici	Frnetići
Gadare	Gadari
Gambozzi	Gamboci
Grobizze	Grobice
Jurizania	Juricanija
Caldania	Kaldanija
Castelvenere	Kaštel
Cattunari Valle	Katunari Vale
Cattunari Pisino	Katunari Pisin
Contarini	Kontarini
Covri	Kovri
Cremegne	Kremenje
Cresine	Križine
Carsette	Kršete
Carsin	Kršin
Crog	Krug
Monte Cucco	Kukov vrh
Cluni	Kljuni
Lucconi	Lukoni
Lulianìa	Ljubjanija
Melottia	Molutija
Maran	Maran
Marincici	Marinčići
Marcovaz	Markovac
Mazzoria	Mazurija
Marcozzia	Markocija
Merischie	Merišće
Micorici	Mikorići
Mimiano	Momjan
Paldighia	Paldigija
Plovania	Plovanija
Oscorus	Oskoruš
Radini	Radini
Simonittia	Simonetija
Spezzaria	Specijarija
S. Ferfoia	St. Frfolja
S. Torcello	St. Torčelo
S. Mauro	Sv. Mauro
Schiavonia	Sćavonija
Scrignari	Skrinjari
Scherlania	Skrlanija
Scudelin	Skudelin
Molini	Skrile
Scarievaz	Srljevac
Tribano	Triban
Turini	Turini
Vinella	Vinela
Monte Grande	Veli Breg
Monte Piccolo	Mali Breg
Vignaria	Vinjarija
Visinada	Vižinada
Volpia	Volpija
Vucchi	Vuki

Comune di Cittanova	Opština Novigrad
Antenal	Antenal
Businia	Bužinija
Daila	Dajla
Bencici	Benčići
Belvedere	Belvedere
Celega	Celega
Fachinia	Fakinija
Fava	Fava
Fernetici	Frnetići
Fiorini	Fiorini
Carigador	Karigador
Carpignano	Krpinjan
Carsin	Kršin
Clabotti	Klabot
Carso	Karso
Lama	Lama
Medelini	Medelini
Milovaz	Milovac
Valle del Quieto	Mirna
Villanova	Nova vas
Cittanova	Novigrad
Paolia	Paulija
Pavici	Paviči
Praschiaria	Praščarija
Punta	Punta
Saline	Saline
Saini	Sajini
Salvella	Salvela
Serbani	Serbani
Scaunizze	Škavnica
Smilovici	Smilovići
Stanzietta	Stancijeta
Rainis	Rajnis
Romania	Romanija
Rosalia	Rožalija
Rosmania	Rožmanija
Spic	Špic
Stroligheria	Štroligerija
Tere	Tere
Zidine	Zidine

Comune di Umago	Opština Umag
Adorno	Adorno
Alberi	Alberi
St. Ambrosi	Ambrozi
Arbatini	Arbatini
Babici Inferiori	Babići Donji
Babici Superiori	Babići G.
Bassania	Bašanija
Barici	Barići
Casabianca	Bijela Kuća
Biribazzi	Biribači
Borosia	Buružija
Bosco	Boško
Barchia	Brkija
Bruttia	Brutija
Buroli	Buroli
Buistina	Bujština
Zacchigni	Cakinji
Zipiani	Cepljani
Zuppilia	Cupilija
Cendacchi	Cendaki
Villanera	Crnigrad
Giubba	Djuba
Bassanelo	Dolinci
Dubaz	Dubac
Farnazini	Franažini
Fernetici	Frnetići
Ferletti	Ferleti
Fratrizza	Fratrica
Franceschia	Frančeskija
Galici	Galiči
Monte Nudo	Goli vrh
Grumo	Grumo
Grupia	Grupija
Iezzi	Jeci
Gelicici	Jeličiči
Giurizzania	Juricanija
Giurizzani	Juricani
Gagarotte	Kagarot
Capitania	Kapitanija
Caldania	Kaldanija
Colombania	Kolombanija
Corsia	Koršija
Carso	Kras
Colombera	Kolombera
Communela	Komunela
Casteglione	Koreniki
Corona	Korona
Cortina	Kortine
Cortivi	Kortivi
Cranzetti	Kraceti
Cresine	Križine
Cubertoni	Kuberton
Lama	Lama
S. Lorenzo	Lovrečica
Medighia	Medigija
Macalé	Makale
Matelici	Mateliči
Martincici	Martinčići
Matterada	Materada
Mazzoria	Mazurija
Merlada	Merlada
Monte	Monte
Monteneto	Monteneto
Madonna del Carso	Marija na Krasu
Monichia	Monikija
Morino	Murine
Oblogo	Oblog

Petrovia	Petrovo selo	Sipar	Šipar
Pizzudo Inferiore	Picudo D.	Scrignari	Skrinjari
Pizzudo Superiore	Picudo G.	Spinel	Špinel
Poliodre	Poludera	Spinottia	Špinotija
Polesina	Polizina	Stanzietta	Stancijeta
Rotteria	Boterija	Strica	Strika
Rosazzo	Rošac	Sferchi	Šverki
Salvore	Savudrija	Turchia	Turkija
Socerb	Sočerb	Umago	Umag
S. Giovanni	Sv. Ivan	Ungheria	Umberija
S. Giorgio	Sv. Juraj	Valizza	Valica
S. Nicolò	Sv. Nikola	Vardizza	Vardica
S. Pellegrino	Sv. Pelegrin	Villania	Vilanija
S. Pietro	Sv. Petar	Monte	Vrh
S. Vitto	Sv. Vid	Zambrattia	Zambratija
Seghetto	Šeget	Taviania	Tavijanija

— C —

Elenco dei Comuni e parte di essi dell'area di Gorizia e Udine nei quali si applicano le disposizioni del presente Accordo (articolo 36, secondo comma).

Area di Udine — Područje Udina

Comuni	Opštine	Frazioni	Naselja
1. - Attimis	Ahten	Foramo	Malina
		Porzus	Porcinj
		Racchiuso	Rekluz
		Subit	Subit
2. - Chiopris	Chiopris	Viscone	Viscone
3. - Chiusaforte	Kluze	Piani di Rua	Piani di Rua
		Piani di Za	Piani di Za
		Saletto	Saletto
		Sella Nevea	Neveja
		Stretti di Val Raccolana	Stretti di Val Raccolana
		Tamaros	Tamaros
4. - Cividale del Friuli	Čedad	Carraria	Carraria
		Fornalis	Fornalis
		Galliano	Galliano
		Gruppignano	Gruppignano
		Purgessino	Purgessino
		Rualis	Rualis
		Rubignacco	Rubignacco
		San Guazzo	San Guazzo
		Spessa	Spessa
5. - Corno di Rosazzo	Korno Rožac	Casali Comini	Casali Comini
		Casali Gallo	Casali Gallo
		Casali Godia	Casali Godia
		Gramogliano	Gramogliano
		Quattroventi	Quattroventi
		Noax	Noax
		S. Andrat del Iudrio	S. Andrat del Iudrio
		Visinale del Iudrio	Visinale del Iudrio
6. - Drenchia	Dreka	Clabuzzaro	Klobučarji
		Cras	Kras
		Drenchia	Dreka
		Lase	Laze
		Obenetto	Debenje
		Obranche	Obranche
		Oznebrida	Ocnobrdo
		Prapotniza	Prapotnica
		Trinco	Trinko
		Trusgne	Trusnje
7. - Faedis	Fojda	Campeglio	Campeglio
		Canal di Grivò	Podklàp
		Canebola	Canebola
		Clap	Klap
		Colloredo	Colloredo
		Costalunga	Vile
		Gradischiutta	Gradišče
		Pedrosa	Pedroza
		Raschiacco	Raskak
		Stremiz	Stremiz
		Valle	Prodcerkev

Comuni	Opštine	Frazioni	Naselja
8. - Grimacco	Grmek	Arbida	Robida
		Brida Inferiore	Dolenja Brda
		Brida Superiore	Gorenja Brda
		Canalaz	Kanalec
		Costne	Hostire
		Dolina	Dolina
		Liesse	Lese
		Lombaj	Lombai
		Grimacco Inferiore	Dolenji Grmek
		Grimacco Superiore	Gorenji Grmek
		Plataz	Platac
		Podlacca	Podlaka
		Rucchin	Rukin
		Seuza	Selka
		Slapovicco	Slapovik
		Sverinaz	Zverinec
		Topolò	Topolovo
9 - Lusevera	Brdo	Ciseriis	Ciseriis
		Micottis	Sedlišče (Mikotici)
		Musi	Musec
		Pradielis	Ter
		Vedronza	Njivica
		Villanova delle Grotte	Zavrh
10. - Malborghetto Valbruna	Naborjet Cveja-ves	Lussari	Visarje
		Valbruna	Cveja-ves
11. - Manzano	Manzano	Case	Case
		Oleis	Oleis
		Rosazzo	Rožac
12. - Moimacco	Moimako	Bottenicco	Botteniko
		Moimacco	Moimako
		Cernicu	Cerneje
13. - Nimis	Neme	Chialminis	Vizont
		Monteprato	Krnice
		Torlano	Torlano
		Vallemontana	Vallemontana
14. - Premariacco	Premariacco	Azzano	Azzano
		Firmano	Firmano
		Ipplis	Ipplis
		Leproso	Leproso
		Orsaria	Orsaria
		Paderno	Paderno
15. - Prepotto	Prepotno	Albana	Ibana
		Castelmonte	Stara gora
		Cialla	Cela
		Graoretto	Kravoret
		Oborca	Oborca
		Podresca	Podrskje
16. - Pulfero	Podbonesec	Erbezzo	Arbac
		Mersino	Mrsin
		Monte Fosca	Črni vrh
		Rodda	Ronec
		Tarcetta	Tarcet
17. - Resia	Rezija	Gniva	Njiva
		Lischiazze	Lisceca
		Orseácco	Osojani
		Prato	Ravenca
		Stolvizza	Solbica
		Uccea	Ucja
18. - Savogne	Savdonje	Cepletischis	Ceplešišče
		Masseris	Masere
		Montemaggiore	Matajur
		Tercimonte	Tremun
19. - S. Giovanni al Natisone	Sv. Ivan ob Nadizi	Bolzano	Bolzano
		Dolegnano	Dolegnano
		Medeuzza	Medeuzza
		Villanova dell'Iudrio	Villanova del Iudrio
20. - S. Leonardo	Sv. Lenart	Altana	Utana
		Clastra	Klastra
		Cosizza	Cosica
		Cravero	Kravar
		Merso di Sotto	Dolenja Mersa
		Scrutto	Scrutovo

Comuni	Opštine	Frazioni	Naselja
21. - S. Pietro al Natisone	Sv. Petar Slovenov	Azzida	Azl
		Clenis	Klinje
		Ponteacco	Petiah
		Vernassino	Gorenji Barnas
		Vernasso	Dolenji Barnas
22. - Stregna	Strednje	Oblizza	Oblica
		Tribil Superiore	Gorenji Tarbji
23. - Taipana	Tipana	Cornappo	Krnahta
		Debellis	Debelisi
		Monteaperta	Oskoruza
		Montemaggiore	Brezje
		Platischis	Platišče
		Prossenicco	Prosnid
24. - Tarvisio	Trbiz	Camporosso in Valcanale	Zabnica
		Cave del Predil	Radelj
		Coccau	Kokovo
		Fusine in Valromana	Bela Peč
		Rutte	Rutte
25. - Torreana	Tavorjána	Canalutto	Canalutto
		Mesarolis	Mezarola
		Prestento	Prestento
		Reant	Drejan
		Ronchis	Ronchis
		Togliano	Togliano
Area di Gorizia	Področje Gorice		
1. - Capriva del Friuli	Kopriva	—	—
2. - Cormons	Krmin	Borgnano	Bornjan
		Brazzano	Braçan
		Castelletto Zeglo	Ceglo
		Plessiva di Medana	Plešivo
3. - Doberdò del Lago	Doberdob	Bonetti	Boneti
		Devetachi	Devetaki
		Farletto	Farletivi
		Iamiano	Jamlja
		Marcottini	Markotini
		Micoli	Mikoli
		Palichisce	Paljki
		Vallone	Dol
		Visentini	Visintini
4. - Dolegna del Collio	Dolenje	Lonzano	Loze
		Mernicco	Mirnik
		Raslocina	Razlocina
		Ruttars	Rutarji
		Scrio	Skrljevo
		Venco	Jenkovo
5. - Farra d'Isonzo	Fara	Mainuzza	Majnica
		Villanova	Nova Vas
6. - Fogliano Redipuglia	Fojana Sredi Polja	Polazzo	Polace
		Redipuglia	Sredi Polja
7. - Gorizia	Gorica	Lucinico	Ločnik
		Oslavia	Oslavje
		Piedimonte del Calvario	Podgora
		Piuma	Pevma
		S. Andrea	Standrež
		S. Mauro	Sv. Maver
8. - Gradisca d'Isonzo	Gradiška	Borgo Basiol	Borgo Basiol
		Borgo Bridischini	Borgo Bridischini
		Borgo Gerusalemme	Borgo Gerusalemme
		Borgo Mercaduzzo	Borgo Mercaduzzo
		Borgo Molamatta	Borgo Molamatta
		Borgo Tintor	Borgo Tintor
		Borgo Trevisan	Borgo Trevisan
		Borgo Venier	Borgo Venier
		Santa Maria Maddalena	Santa Maria Maddalena
9. - Mariano del Friuli	Marjan	Corona	Korona
10. - Medea	Medeja	—	—
11. - Monfalcone	Tržič	Aris	Darez
		S. Paolo	Sempola

Comuni	Opštine	Frazioni	Naselja
12. - Moraro	Morar	—	—
13. - Mossa	Moša	—	—
14. - Romans d'Isonzo	Romans	Fratta	Fratta
15. - Ronchi dei Legionari	Ronke	Cave di Selz Soleschiano Vermegliano	Selce Soleschiano Somjan
16. - Sagrado d'Isonzo	Sagraj	Boschini Poggio Terza Armata S. Martino del Carso	Boskini Zdravščina S. Martin na Krasu
17. - Savogna d'Isonzo	Savodnje	Castel Rubbia Cotici Inferiore Cotici Superiore Gabria Inferiore Gabria Superiore Peci Rupa Scariano S. Michele del Carso	Rubija Spodnji Cotici Gornji Cotici Spodnje Gabrije Gornje Gabrie Pec Rupa Skrlje Vrh. Sv. Mihaela
18. - Staranzano	Staracan	Bistrigna Dobbia Villaraspa	Bistrigna Dobbia Villaraspa
19. - San Canzian d'Isonzo	Skocjan	Begliano S. Canzian	Begliano Skocjan
20. - San Floriano del Collio	Števerjan	Giasbana Sedina Ulcanzi Valeris	Jazbine Sčedno Klanec Vališče
21. - San Lorenzo di Mossa	Moša	—	—
22. - San Pier d'Isonzo		Cassegliano San Zanut	Cassegliano San Zanut

— D —

Elenco dei Comuni e parte dei Comuni dei Distretti di Capodistria, Nova Gorica e Kranj nei quali si applicano le norme del presente Accordo (articolo 36, secondo comma).

Distretto di Capodistria	Srez Koper
Comune di Sesana	**Opština Sežana**
Brestovizza in Valle	Brestovica pri Komnu
Boriano	Brje pri Komnu
Divici	Divči
Gabrovizza	Gabrovica pri Komnu
Zolliava	Coljava
Goriano	Gorjansko
Castelgiovanni	Ivanji grad
Clanzi in Valle	Klenec pri Komnu
Cobbia	Kobjeglava
Comeno	Komen
Cregolischie	Kregolišče
Dol Piccolo	Mali Dol
Villa Nadrosizza	Nadrožica
Preserie	Preserje pri Komnu
Rubia di Comeno	Rublje
Sutta	Sveto
Sibeglia	Šibelji
Scofli	Skofi
Scherbina	Škrbina
Tomasevizza	Tomačevica
Tuble di Boriano	Tublje pri Komnu
Villa Tupelce	Tupelče
Valle di Brestovizza	Vale
Volci	Volčji grad
Zagraie	Zagrajec

Distretto di Nuova Gorizia	Srez Nova Gorica
Comune di nuova Gorizia	**Opština Nova Gorica**
Aiba	Ajba
Aisevizza	Ajševica
Anicova	Anhovo
Arconi	Arčoni
Auzza	Avče
S. Spirito di Bainsizza	Banjšice
Barbana del Collio	Barbana
Battaglia della Bainsizza	Bate
Belo	Belo
Bigliana	Biljana
Biglia	Bilje
Bodres	Bodrež
Rifenbergo	Branik
Brdice di Cosbana	Brdice pri Kožbani
S. Lorenzo di Brdiza	Brdice pri Neblem
Berdo	Brdo
Breg	Breg pri Golem Brdu
Brestie	Brestje
Brezovo	Brezovk
Budichini	Budihni
Boccovizza	Bukovica
Castelletto Zeglo	Ceglo
Ziginio	Čiginj
Descla	Deskle
Doblari	Doblar

Castel Dobra	Dobrovo
Cero di Sotto	Dolnje Cerovo
Dombrava	Dombrava
Montespino	Dornberk
Draga	Draga
Dornovico	Drnovk
Flesna	Fojana
Collbrida	Golo Brdo
Gugnazze	Gonjače
Cero di Sopra	Gornje Cerovo
Goregna di Canale	Gorenja vas
Gradiscutta	Gradišče nad Pravačino
Gradino	Grgar
Gargaro	Gradno
Raune	Grgarske ravne
Claunicco	Hlevnik
Curao	Hruševleje
Hum	Hum
Imevno	Imenje
Dal di Canale	Kal nad Kanalom
Cambresco	Kambreško
Canale d'Isonzo	Kanal
Verci di Canale	Kanalski vrh
Quisca	Kojsko
Cosana del Collio	Kozana
Cosarna S. Spirito	Kozarno
Cosarsa	Kozaršče
Cozbana del Collio	Kožbana
Crasena Furlana	Krasno
Moncorona	Kromberk
Pisve di Leupa	Levpa
Liga	Lig
Locca	Loke
Loquizza Seghetti	Lokvica
Luchesici	Lukežiči
Martinuci	Martinuči
Medana	Medana
Merna	Miren
Mocorini	Mohorini
Villa Morsca	Morsko
Merliachi	Mrljaki
Nebola	Neblo
Casali Nemci	Nemci
Nuova Gorizia	Nova Gorica
Nuova Villa	Nova Vas
Nosena	Nozno
Opachiasella	Opatje selo
Raccoglino	Orehovlje
Ossezza	Osek
Osevljek	Oševljek
Ossegliano	Ozeljan
Plesiva	Plešivo
Poggio S. Valentino	Podsabotin
Potoc di Montespino	Potok pri Dornbeku
Pristava	Pristava
Pristavo	Pristavo
Prevacina	Prvačina
Raunizza di Gargaro	Ravnica
Ranziano	Renče
Podcrai di Ranziano	Renški podkraj
Ronzino	Ročinj
Valdirose	Rožna dolina
Saksid	Saksid
Senico	Senik
Senico	Seniški breg
Slapenico	Slapnik
Slavce	Slavče
Senesalina	Snežatno
Snesenchia	Snežeče
Branizza inferiore	Spodna Branica
Stara Gora	Stara Gora
Stesche	Steske
Sanbasso	Sempas
San Pietro di Gorizia	Sempeter pri Gorici
S. Lorenzo di Nebola	Slovrenc
S. Martino di Quisca	Smartno
S. Mauro	Smaver
San Michele	Smihel
Tabor	Tabor
Tarnova della Selva	Trnovo
Vedrignano	Vedrijan
Vipulzano	Vipolže
Visnovico	Višnjevik
Vittuglia	Vitovlje
Carbonari	Voglarji
Villa Monte Vecchio	Vogrsko
Valvolciana	Volčja draga
Vercoglio di Quisca	Vrhovlje pri Kojskem
Vercoglio	Vrhovlje pri Kožbani
Vertazzi	Vrtoče
Vertoiba in Campi Santi	Vrtojba
Ucagna di Marchi	Ukanje
Zalimbergo	Zali breg
Zalosce	Zalošče
Zapotocco	Zapotok
Zigoni	Zigoni

Comune di Tolmino	Opština Tolmin
Aussa	Avsa
Bascia di Modrea	Bača pri Modreju
Bausizza	Bavščica
Boreana	Borjana
Plezzo	Bovec
Bergogna	Breginj
Ciadra	Cadrg
Oltresonzia	Cezsoča
Cighino	Ciginj
Dolgi laz	Dolgi laz
Dolla	Dolje
Dresenza	Drežnica
Rauna di Dresenza	Drežniške ravne
Drobolenicco	Drobočnik
Gorenji log	Gorenji log
Gabria di Tolmino	Gabrije
Grudenza	Grudnica
Comes	Homec
Idria della Baccia	Idrija pri Bači
Idresca d'Isonzo	Idrsko
Ieusecco	Jevšček
Geserza	Jezerca
Cal di Plazzo	Kal
Camina	Kamno
Lom di Canale	Kanalski lom
Klause	Klavže

Coritenza di Plezzo	Koritnica
Caporetto	Kobarid
Cossia	Koseč
Cosarsa	Kozaršče
Cossarizza	Kozmerice
Creda	Kred
Montenero di Caporetto	Krn
Ladra	Ladra
Lepena	Lepena
Libussina	Lipušnje
Luicco	Livek
Rauna di Luico	Livičke ravne
Lubino	Ljubinj
Logo di Oltresonzia	Log Čezsoški
Bretto	Log pog Mangartom
Logarsce	Logaršče
Longo	Logje
Magosti	Magozd
Molin d'Idresca	Mlinsko
Modrea	Modrej
Modreuzza	Modrejce
S. Lucia d'Isonzo	Most na Soči
Plusina di Plezzo	Plužna
Sant'Elena al Natisone	Podbela
Piedimelze	Podmelec
Polubino	Podljubinj
Stazione Ferroviaria	Postaja
Potocchi di Creda	Potoki
Prapeno di Lubino	Prapetno
Robis	Robic
Robedischie	Robidišče
Sedula	Sdlo
Sella di Volzana	Sela pri Volčah
Selze di Caporetto	Selce
Selischie	Selišče
Smasti	Smast
Isonzo	Soča
Serpenizza	Srpenica
Stanovischie	Stanovišče
Sella di Caporetto	Staro sele
Bretto di Sopra	Strmec pri Predelu
Susida	Sužid
Villa svina	Svino
Tolmino	Tolmin
Lom di Tolmino	Tolminski lom
Rauna di Sabbice	Tolminske ravne
Trenta d'Isonzo	Trenta
Ternova d'Isonzo	Trnovo od Soči
Volaria	Volarje
Ruti di Volzana	Volčanski Ruti
Volzana	Volce
Ursina	Vrsno
Zadlac Ciadra	Zadlaz-Cadrag
Villa Grotte di Dante	Zadlaz-Zabče
Sottolmino	Zatolmin
Sabbice	Zabče
Saga	Zaga
Distretto di Kranj	Srez Kranj
Comune di Jesenice	Opština Jesenice
Gozd Martuljek	Gozd Martuljek
Kranjska gora	Kranjska gora
Log	Log
Podkoren	Podkoren
Ratece	Rateče
Srednji vrh	Srednji vrh

No. 93107/2/63

Beograd, 28. januara 1964.

Ekselencijo,

U vezi zaključka Mešovite jugoslovensko-italijanske komisije za drumski saobraćai, koji je usvojen na njenom III zasedanju u Napulju 15. novembra 1962. godine, imam čast da Vašoj Ekselenciji predložim sledeće:

Stav prvi člana 17 Sporazuma ismedju Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Republike Italije o regulisanju drumskog prevoza putnika i robe, Beograd, 27. juli 1960. godine, menja se i sada glasi:

« Dozvola nije prenosiva i daje prevozniku pravo na obavljanje prevoza bilo jednim vozilom bilo skupom vozila/kamion, autozov, tegljač sa prikolicom/za koje je izdata i to u roku njenog važenja označenog na samoj dozvoli koji ne može biti duži od godinu dana. Dozvola se može izdati i samo za jedan prevoz ».

Stav drugi člana 17 ostaje neizmenjen.

Ukoliko je italijanska Vlada saglasna sa gornjim predlogom, ja molim Vašu Ekselenciju da mi ovo pismo tekstuelno potvrdi, što će se smatrati kao Sporazum izmedju naših zemalja o izmeni stava prvog člana 17 rečenog Sporazuma iz 1960 godine.

Koristim, Ekselencijo, i ovu priliku da vam izrazim svoje najdublje poštovanje.

BOR. T. BLAGOJEVIĆ

Njegovoj Ekselenciji
Gospodinu Alberto BERIO
izvanrednom i opunomócenom
Ambasadoru Republike Italije
BEOGRAD

AMBASCIATA D'ITALIA

N. 295

Belgrado, 28 gennaio 1964

Signor Consigliere Giuridico Principale,

ho l'onore di accusare ricevuta della lettera n. 93107/2/63 in data odierna, redatta nei seguenti termini:

« In relazione alla decisione della Commissione Mista jugo-italiana sul traffico stradale, che è stata adottata nella III Riunione di Napoli il 15 novembre 1962, ho l'onore di proporre a V. E. quanto segue:

Il primo comma dell'articolo 17 dell'Accordo fra la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e la Repubblica d'Italia sul regolamento dei trasporti stradali di passeggeri e merci, firmato a Belgrado il 27 luglio 1960, viene modificato come segue:

« L'autorizzazione non è cedibile e dà diritto alla impresa di effettuare trasporti con il veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchio, autotreno, autoarticolato) per i quali sia stata rilasciata, entro il pe-

riodo di validità indicato nell'autorizzazione medesima e comunque non superiore ad un anno. L'autorizzazione può essere rilasciata anche per viaggio singolo ».

Il secondo comma dell'articolo 17 non viene modificato.

Se il Governo Italiano è d'accordo circa la predetta proposta, prego V. E. di confermarmi testualmente la presente lettera. Ciò verrà considerato come un Accordo fra i nostri Paesi per quanto riguarda la modifica del comma 1 dell'articolo 17 del citato Accordo del 1960 ».

Ho l'onore di confermarLe che il mio Governo è di accordo su quanto precede.

Voglia accogliere, Signor Consigliere Giuridico Principale, gli atti della mia più alta considerazione.

ALBERTO BERIO

Al Signor Consigliere Giuridico Principale
Prof. Bor. T. BLAGOJEVIĆ
Segretariato di Stato per gli Affari Esteri
BELGRADO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1966, n. 1177.
Modificazioni alla vigente tariffa dei dazi doganali, nonchè alle tasse di compensazione dovute all'importazione di alcuni prodotti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 4 della legge 1° febbraio 1965, n. 13;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Alla tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 e successive modificazioni, sono apportate le ulteriori modifiche di cui alle annesse tabelle *A*, *B* e *C* firmate dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 1967, all'importazione dei prodotti indicati nell'annessa tabella *D*, firmata dal Ministro per le finanze, è dovuta una tassa di compensazione nelle misure indicate per ciascuna provenienza nella tabella stessa.

Per le provenienze dagli Stati membri della Comunità economica europea tale tassa sarà riscossa soltanto nel caso in cui i predetti Stati non applichino alla esportazione dei medesimi prodotti una tassa di compensazione nelle misure rispettivamente indicate nella suddetta tabella *D*.

Qualora gli Stati di cui al comma precedente applichino all'esportazione una tassa in misura inferiore a quella indicata nella predetta tabella, l'importo della tassa di compensazione all'importazione sarà commisurato alla differenza tra la misura indicata nella tabella stessa e quella riscossa da detti Stati.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — PRETI — FANFANI — COLOMBO — PIERACCINI — RESTIVO — ANDREOTTI — TOLLOY — NATALI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 74. — VILLA

I) La voce di tariffa n 12 07 è modificata come segue

TABELLA A

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	al 1° gennaio 1957	Dazio sul valore % — Tariffa comune — Autonomo	Convenzionale	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
12.07		**Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:**					
	01	*A*) piretro (fiori, foglie, steli, cortecce, radici) . . .	4	3	—	esenzione (1)	3
	05	*B*) cortecce di china	esenzione	esenzione	—	esenzione (1)	esenzione
		C) radici di liquirizia:		2	—		
	02	I) *allo stato naturale o in polvere*	7			2,40 (1)	4
	07	II) *altre*	12			4,20 (1)	6
	21	*D*) quassia amara (legno e cortecce)	esenzione	2	—	esenzione (1)	2
	12	*E*) fave tonka	L. 800 kg	15	—	esenzione (1)	15
	24	*F*) fave del Calabar	esenzione	esenzione	—	esenzione (1)	esenzione
	27	*G*) pepe cubebe	esenzione	esenzione	—	esenzione (1)	esenzione
	30	*H*) foglie di coca	esenzione	esenzione	—	esenzione (1)	esenzione
	35	*IJ*) altri legni, radici e cortecce; muschi, liche e alghe	esenzione	esenzione	—	esenzione (1)	esenzione
	40	*K*) altri	esenzione		—	esenzione (2)	3

(1) Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.

(2) Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia, esclusi i fiori di camomilla, l'origano, la menta e la salvia.

II) La nota *C* della Sezione VI della tariffa è modificata come segue

C) l'importazione di saccarina, dulcina ed altri edulcoloranti sintetici assimilabili a dette sostanze è riservata allo Stato.

I prodotti contenenti in qualsiasi proporzione saccarina, dulcina o altri edulcoloranti sintetici assimilabili a dette sostanze, sono di vietata importazione, ad eccezione delle specialità medicinali nelle quali tali sostanze siano state impiegate come edulcoranti, nonchè dei prodotti splendogeni e dietetici.

III) Alle voci di tariffa nn. 03 02-C, 03 03 e 23 01-B è apposta la seguente nota

Le farine ottenute a bordo di navi appartenenti a ditte od imprese italiane, battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano, da pesci, crostacei e molluschi, compresi i testacei, ovunque pescati o catturati dalle stesse navi, sono ammesse all'importazione in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze

IV) Alla voce di tariffa n. 15 04 è apposta la seguente nota:

I grassi e oli ottenuti a bordo di navi appartenenti a ditte od imprese italiane, battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano, da pesci e mammiferi marini, ovunque pescati o catturati dalle stesse navi, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

V) alla voce di tariffa n 79 01-A è apposta la seguente nota:

Per lo zinco greggio, ottenuto all'estero da ceneri e scorie di zinco nazionali temporaneamente esportate:

a) è sospesa l'applicazione del dazio per le provenienze comunitarie;

b) si applica il dazio di 1,32 U.C per 100 kg per le altre provenienze, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

VI) La denominazione delle merci comprese nella voce n ex 29 15-B di cui all'allegato II della tariffa è modificata come segue:

Acido esacloroendometilen-tetraidroftalico e relativa anidride

Il Ministro per le finanze PRETI

TABELLA B

Per i prodotti compresi nelle sottoelencate voci di tariffa si applicano i dazi a fianco di ciascuna voce indicati

Voce della tariffa	Dazio sul valore %		Voce della tariffa	Dazio sul valore %	
	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze		Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze
28.15-B	10	11,70	78.03	9,70	12
28.19-A	9,70	14	78.04-A-II	9	12
28.27	13,60	16,20	78.04-B	6	6,40
28.35-A-III-a	6,40	15	78.05-A	9,70	13,80
50.09-A-I	2,60 (1)	15,40	78.05-B	9,70	14
A-II	3,20 (1)	17	79.01-A	L. 16,25 (6) per kg. netto	L. 25 (7) per kg. netto
B	9,50	16	79.01-B	9,90 (8)	11 (9)
C-I	3,60 (1)	17	85.04-C-II-c-1	13,20	16,90
C-II	3,20 (1)	17	93.07-B-II-a-2-aa	13	19
78.01-A-II	L. 22,75 (2) per kg. netto	L. 35 (3) per kg. netto			
78.01-B	9 (4)	10 (5)			
78.02	9,70	12			

(1) Per i tessuti sottoelencati, costituiti, per la totalità della trama o dell'ordito di seta pura (ad esclusione di altre fibre o della borra di seta) si applicano i dazi qui di seguito indicati:

greggi	9,50 %
tinti in pezza	7,50 %
tinti in filo	6,60 %
stampati e graticolati	5,20 %
operati	6,30 %

(2) Dal 1° gennaio 1967 si applica il dazio di L 17,50 per kg netto

(3) Dal 1° gennaio 1967 si applica il dazio di L 27 per kg netto.

(4) Fino al 31 dicembre 1966, per le provenienze da Francia e Germania R F., si riscuote un dazio minimo di L. 19,25 per kg. netto. Dal 1° gennaio 1967 si applica il dazio del 5% sul valore. Da tale data per le provenienze da Francia e Germania R. F., si riscuote un dazio minimo di L. 14 per kg. netto.

(5) Dal 1° gennaio 1967 si applica il dazio del 7% sul valore.

(6) Dal 1° gennaio 1967 si applica il dazio di L. 12,50 per kg. netto.

(7) Dal 1° gennaio 1967 si applica il dazio di L. 20 per kg. netto.

(8) Dal 1° gennaio 1967 si applica il dazio del 5,50% sul valore.

(9) Dal 1° gennaio 1967 si applica il dazio del 7,70% sul valore.

Il Ministro per le finanze: PRETI

TABELLA C

Contingenti tariffari in esenzione da dazio o a dazio ridotto

Numero della tariffa	Denominazione delle merci	Contingente	Trattamento daziario	Validità
ex 01.02-A-II-a	Tori, vacche e giovenche, delle razze Schwyz, Simmental e Friburgo, esclusi quelli da macello (1)	3.000 capi	2,40%	1- 1-67 31-12-67
ex 03.01-B-I-b-1	Tonni freschi, refrigerati o congelati, destinati all'industria conserviera per essere preparati o conservati (1)	14.000 tonn.	esenzione	1- 1-67 31-12-67
03.02-A-I-b-2	Merluzzi, compresi lo stoccafisso e il baccalà, semplicemente salati o in salamoia o secchi (1)	4.000 tonn. 34.000 tonn.	0,50% esenzione	1- 1-66 31-12-66 1- 1-67 31-12-67
ex 07.01-A-I	Patate da semina delle varietà Kennebec e Majestic (1)	7.000 tonn.	4 %	1- 1-67 31-12-67
08.01-A-II	Datteri destinati alla preparazione di mangimi per animali (1)	10.000 tonn.	4,80%	1- 1-67 31-12-67
ex 12.03-A	Semi di barbabietole da zucchero delle varietà Eagle Hill, Maribo, Janaz, Saroz e Buszczinski (1)	250 tonn. 800 tonn.	2,20% 4,50% 6 %	1-11/31-12-65 1- 1/31-10-66 1-11-66 31-10-67
ex 28.28-H-I	Pentossido di vanadio destinato alla fabbricazione di ferro-vanadio (1)	100 tonn.	2,50%	1- 7-66 30- 6-67

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue TABELLA C

Numero della tariffa	Denominazione delle merci	Contingente	Trattamento daziario	Validità
47.01-A-II	Paste di legno meccaniche e semichimiche, non nominate (compresa la pasta bruna) destinate alla produzione cartaria (1)	200.000 tonn.	esenzione	1- 1-67 31-12-67
73.02-E-I-a-1	Ferro-cromo con tenore in carbonio fino a 0,1 %	1.940 tonn.	esenzione	1- 1-67 31-12-67
47.01-B-I-a-2	Paste di legno chimiche:			
47.01-B-I-b-2	*a*) destinate alla produzione cartaria (1)	1.000.000 tonn.	esenzione	1- 1-67 31-12-67
47.01-B-II-a-2	*b*) destinate alla fabbricazione del cellophane (1)	32.000 tonn.	esenzione	1- 1-67 31-12-67
47.01-B-II-b-2	*c*) destinate alla fabbricazione di materiale di carica per polveri da stampaggio ureiche e melamminiche (1)	8.000 tonn.	esenzione	1- 1-67 31-12-67
	d) destinate alla fabbricazione di carbossimetilcellulosa (1)	1.500 tonn.	esenzione	1- 1-67 31-12-67
78.01-A-II	Piombo raffinato non in lega (titolo non inferiore a 99,95 %) destinato ad usi elettrotecnici e chimici (1)	12.800 tonn.	1,32 unità di conto per 100 kg.	1- 7-66 31- 3-67

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze

Il Ministro per le finanze PRETI

TABELLA D

Tasse di compensazione di cui all'art. 2

Voce della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Belgio e Lussemburgo		Germania (R. F.)		Francia		Olanda		Paesi terzi
		imp. Lit. 100 kg	esp. F.B. 100 kg	imp. Lit. 100 kg	esp. D.M. 100 kg	imp. Lit. 100 kg	esp. F.F. 100 kg	imp. Lit. 100 kg	esp. Fl. 100 kg	imp. Lit. 100 kg
ex 35.05-A	Destrine a base di fecole di patate; fecole di patate solubili o torrefatte . .	1906	143,60	719	4,33	1391	10,35	3048	16,62	2677
ex 19.07	Fette biscottate non zuccherate, nella cui fabbricazione è stato impiegato grano tenero nella misura di più del 100 %	—	—	—	—	177	1,35	657	3,67	657
ex 19.08	Biscotti:									
	non zuccherati, nella cui fabbricazione è stato impiegato grano tenero nella misura di più del 100 % . . .	—	—	—	—	—	—	168	0,93	168
	zuccherati, nella cui fabbricazione è stato impiegato grano tenero nella seguente misura:									
	fino a 70 %	—	—	—	—	172	1,30	252	1,40	252
	più di 70 % fino a 100 % . . .	—	—	—	—	346	2,62	524	2,91	524
	più di 100 %	—	—	—	—	450	3,40	687	3,81	687

Il Ministro per le finanze: PRETI

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1966.

Nomina dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente « Parco nazionale del Gran Paradiso ».

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, con cui è stato istituito l'Ente « Parco nazionale del Gran Paradiso »;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione del detto Ente;

Viste le designazioni fatte dal Ministero della pubblica istruzione, dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta e dall'Amministrazione provinciale di Torino;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un sessennio sono nominati membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente « Parco nazionale del Gran Paradiso » i signori:

Bacci prof. Guido,
Godina prof. Giovanni,
Pavan prof. Mario,
Armani dott. Giovanni,
su designazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vercellone prof. Paolo,
su designazione del Ministero della pubblica istruzione;

Cognein geom. Lino,
Cuc geom. Antonio,
Gerard Renato,
Ruffier Celestino,
su designazione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta;

Berlanda arch. Franco,
Cavallo-Perin Giorgio,
Oberto-Tarena avv. Gianni,
Pepino prof. Luigi,
su designazione dell'Amministrazione provinciale di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1966

Il Ministro: RESTIVO

(10858)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1967.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 31 dicembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1967, con il quale si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a 12 mesi da emettere nel periodo dal 1° gennaio 1967 al 30 aprile 1967 saranno determinati con decreti del

Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di gennaio 1967 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a 12 mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire duecentocinquantamiliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 26 gennaio 1967.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1967

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1967
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 106

(174)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

La dottoressa Ada Marcelli nata Capozzi, nata a Ozieri (Sassari) il 21 maggio 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Scienze biologiche conseguito presso l'Università di Pavia il 29 novembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Pavia.

Il dott. Giuseppe Manfredi, nato a Fossano (Cuneo) il 16 giugno 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Lettere conseguito presso l'Università di Torino il 24 febbraio 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Torino.

(10593)

La dottoressa Gloria Itala Ognibene nata Lippini, nata a Pistoia il 3 settembre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Fisica conseguito presso l'Università di Modena il 21 marzo 1961.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Modena.

La dottoressa Paola Lorrai, nata a Cagliari il 2 agosto 1938, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Fisica conseguito presso l'Università di Cagliari il 25 febbraio 1961.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Cagliari.

(10594)

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea e di diploma di abilitazione all'esercizio professionale

Il dott. Roano Panigone, nato a Mantova il 18 agosto 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Pavia il 10 novembre 1948, nonchè il relativo diploma di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato il 23 aprile 1964.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori dei diplomi smarriti a consegnarli all'Università di Pavia.

(10595)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso per esame a centosettanta posti di vice cancelliere e vice segretario.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, concernente l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 24 del 31 dicembre 1966, pubblica la graduatoria dei vincitori del concorso per esame a centosettanta posti di vice cancelliere e vice segretario, indetto con decreto ministeriale 4 dicembre 1964, approvata con decreto ministeriale 7 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre successivo.

(169)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.